



Comune di Santa Caterina Albanese

(Provincia di Cosenza)

Ufficio di Polizia Locale

Viale Aldo Moro n.33 - 87010 - Tel.0984/500029 - fax 0984/500213

Web: <http://santacaterinaalbanese.asmenet.it>

Ordinanza n° 17

Del 13/11/2018

Oggetto: Obbligo applicazione microchip sui cani

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del 28.8.2014 del ministero della salute e delle politiche sociali;

VISTE le segnalazioni di presenza di numerosi cani vaganti sul territorio comunale privi di segni di Identificazione;

RITENUTO di assicurare una corretta applicazione della normativa relativa all'identificazione dei cani ed alla gestione dell'anagrafe canina;

RITENUTA altresì la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani ,che alimenta il loro randagismo;

RILEVATO che il randagismo è portatore di malattie infettive e,quindi ,la salute pubblica potrebbe essere messa concretamente a rischio;

RILEVATO altresì che l'abbandono di cani , soprattutto sulle strade a scorrimento veloce ,possono procurare incidenti stradali;

CONSIDERATO che la presenza di cani non identificati , nel caso di aggressione a persone ,non consentono a queste ultime alcuna tutela delle loro ragioni ;

RITENUTA l'esigenza di effettuare l'identificazione e la registrazione dei cani presenti sul territorio comunale al fine di avere un'anagrafe canina e,quindi, controllare e gestire i cani in modo adeguato;

VISTO l'art.54,4° comma,del D.lgs 267/2000 che consente al Sindaco l'emanazione di provvedimenti Con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare situazioni di grave pericolo che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

a) è obbligatorio provvedere all'identificazione e registrazione dei cani secondo le disposizioni dell'ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2014;

b) è fatto obbligo al proprietario o detentore di cani di provvedere a fare identificare e registrare l'animale mediante applicazione del microchip;

c) l'adempimento di cui al precedente capo b)deve essere effettuato dai veterinari pubblici presenti sul territorio o da veterinari liberi professionisti ,abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale;

d) i veterinari che provvedono all'applicazione dei microchip sui cani devono contestualmente effettuare la registrazione degli animali nell'anagrafe canina ed il certificato di iscrizione all'anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà;

e) il proprietario o detentore di cani già identificati , ma non ancora registrati, deve provvedere alla registrazione all'anagrafe canina;

f) la disposizione di cui al capo b)non si applica ai cani identificati ai sensi della legge 14.8.1991,n.281,mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina;

g) i veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina sono tenuti a verificare la presenza dell'identificativo e nel caso di mancanza o di non leggibilità dello stesso, ne devono

informare il proprietario o detentore degli adempimenti a cui è tenuto per legge;
h) i trasgressori agli obblighi di cui alla presente ordinanza, previo accertamento della Polizia Locale, incorreranno nella sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga comunicata alla Polizia Locale, alla stazione Carabinieri di Fagnano Castello, alla Prefettura di Cosenza e venga pubblicata all'Albo Comunale online, nonché affissa per le vie del paese.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg.120 dalla pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, li 13/11/2018



IL SINDACO

Roberto Lavalle